

ASSICURAZIONE ALL RISKS PER IL CANTIERE CON COMMITTENZA PRIVATA

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia C.A.R. Appalti Privati**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "Helvetia C.A.R. Appalti Privati" è una soluzione assicurativa che offre una gamma di garanzie a tutela dell'impresa edile, a copertura dei rischi che potrebbero insorgere nel corso della realizzazione dell'opera assicurata e che potrebbero causare danni all'opera stessa o a terzi.



Che cosa è assicurato?

"Helvetia C.A.R. Appalti Privati" assicura i lavori o gli appalti dove la Committenza sia privata, come ad esempio costruzioni di civili abitazioni, capannoni o edifici industriali, ristrutturazioni con o senza interventi su strutture portanti o opere di urbanizzazione primaria.

La garanzia vale per tutto il periodo di costruzione delle opere e di manutenzione, per le durate da te indicate e riportate sulla scheda di polizza.

Puoi assicurare le seguenti garanzie:

✓ **Danni alle cose:** la copertura ti assicura contro i danni materiali e diretti che l'opera può subire durante la fase di realizzazione. La garanzia è prestata nella formula "All Risks", cioè sono assicurate le opere contro tutti gli eventi al netto di alcune esclusioni.

La somma assicurata deve corrispondere al valore che l'opera avrà al termine dei lavori, comprendendo tutti i costi di lavori a corpo, lavori a misura, prestazioni a consuntivo, lavori in economia, nonché ogni e qualsiasi altro importo concernente l'opera oggetto dell'assicurazione.

✓ **Responsabilità Civile verso Terzi:** puoi tutelare l'attività d'impresa dalle conseguenze economiche che possono derivare da danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esecuzione dei lavori assicurati.

L'assicurazione è prestata entro i limiti dei massimali indicati in polizza.

Personalizzazioni del rischio

- **Estensioni di garanzia:** per ogni sezione possono essere scelte anche una o più condizioni particolari che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa, a fronte di un aumento del premio. Puoi ad esempio assicurare:
 - per i Danni alle cose, le opere e gli impianti preesistenti e di danni causati da errori di progettazione e di calcolo;
 - per la Responsabilità Civile verso Terzi, i danni a cose dovuti a rimozione, franamento del terreno o di sostegni in genere ed i danni a cavi o condutture sotterranee.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurati i lavori dove la Committenza sia pubblica o assoggettati alla normativa "Merloni" – Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12/03/2004, n. 123 e ss.mm.ii..
- ✗ Non sono assicurati i danni che si verificano in periodi diversi rispetto a quelli di costruzione e manutenzione riportati in polizza, nonché i danni derivanti da eventi risalenti a tali periodi.
- ✗ Relativamente alla **Responsabilità Civile verso terzi:** non sono coperti i danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza, compresi:
 - il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente o affine all'Assicurato anche se con esso conviventi;
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e relativi familiari conviventi e non;
 - i dipendenti e i subappaltatori dell'Assicurato che subiscono un danno durante lo svolgimento dell'attività assicurata.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Danni alle cose:** sono esclusi i costi di modifica o rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite nei contratti o in contrasto con norme di legge, e comunque per lavori eseguiti non a regola d'arte. Sono esclusi i costi di sostituzione di materiale difettoso e gli ammanchi di materiale non giustificati, i danni di corrosione, usura, ossidazione e inquinamento, nonché i danni causati da dolo dell'Assicurato.
- ! **Responsabilità Civile verso Terzi:** sono esclusi i danni diversi da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose. La garanzia non comprende i danni da furto, nonché le responsabilità dedotte da contratti.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sono assicurabili soltanto i rischi ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio;
- comunicare immediatamente alla Compagnia la cessazione, l'interruzione o la sospensione della costruzione.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto, in misura unica e per tutto il periodo di assicurazione. Il pagamento del premio deve essere contestuale anche all'accordo delle eventuali proroghe o aggiornamenti.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge;
- sistemi di pagamento elettronico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere.

L'assicurazione termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza; in caso di esistenza di contratto di appalto, l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito dal contratto d'appalto per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

In ogni caso, l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi una delle seguenti circostanze:

- Rilascio del certificato provvisorio di collaudo;
- Consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori;
- Uso anche parziale o temporaneo secondo destinazione.



Come posso disdire la polizza?

Se rientri nella categoria dei 'consumatori' ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 6/9/2005, n.206*, puoi recedere dalla polizza a seguito di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento stesso. In tal caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della raccomandata A.R. di recesso e la scadenza annuale del contratto.

*consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Assicurazione all risks per il cantiere con committenza privata

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Helvetia C.A.R. Appalti Privati

Data ultimo aggiornamento: 31 Luglio 2023
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 – Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 170.291.896 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 99.108.885 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2022 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2022/presentation-fcr-2022.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti del Contraente/Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con la Compagnia stessa.

La polizza prevede le seguenti coperture:

✓ **DANNI ALLE COSE**

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato, anche nella qualità di Direttore dei Lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualunque causa determinati, salvo quanto espressamente escluso.

L'obbligo della Compagnia consiste esclusivamente nel rimborso dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere assicurate, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Manutenzione estesa	Sono indennizzati i danni alle cose assicurate nonché i danni a terzi dovuti a causa risalente al periodo di costruzione oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali.
----------------------------	--

La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Danni alle cose", le seguenti condizioni particolari con pagamento di un premio aggiuntivo:

Danni causati da errori di progettazione o di calcolo	Sono indennizzati i danni materiali e diretti causati da errori di progettazione e di calcolo.
Impianti e opere preesistenti	Sono indennizzabili i danni materiali e diretti agli impianti ed opere preesistenti, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate.
Costi di demolizione e sgombero	Sono indennizzabili i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria tossici e nocivi che quelli radioattivi.
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità	Sono indennizzati i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della garanzia " Danni alle cose".
Scioperi, sommosse, tumulti popolari	La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da o in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari.
Atti di terrorismo o sabotaggio organizzato	La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate in conseguenza di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.
Furto	La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da furto o tentativo di furto nel luogo di esecuzione delle opere.
Macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere verificatisi durante il periodo coperto dall'assicurazione per la costruzione delle opere e nei luoghi indicati in polizza.

La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Responsabilità civile verso terzi", le seguenti condizioni particolari con pagamento di un premio aggiuntivo:

Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile incrociata	Con questa condizione particolare, qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia di responsabilità civile, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi, relativamente a ciascun Assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati.
Rimozione, franamento o cedimento di terreno	L'assicurazione è estesa ai danni a cose di terzi causati da rimozione, franamento e cedimento di terreno di basi di appoggio e di sostegni in genere.
Vibrazione	L'assicurazione è estesa ai danni a cose di terzi causati da vibrazione sempre che queste siano dovute ad un evento accidentale, improvviso, impreveduto ed imprevedibile.
Cavi o condutture sotterranee	La Compagnia riconosce anche i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee di terzi.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

! CON RIFERIMENTO A TUTTE LE GARANZIE

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende:

- i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato di assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi e salvo i casi per cui valgono le condizioni particolari "Scioperi, sommosse, tumulti popolari" e "Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato" qualora acquistate;
- i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - della costruzione;
- i danni da amianto;
- i danni da campi elettromagnetici.

I massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle garanzie "Danni alle cose" e "Responsabilità civile verso terzi", qualora non diversamente qui di seguito indicato, sono concordati con la Compagnia e indicati in polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Manutenzione estesa":

- nel periodo di manutenzione, la Compagnia non risponde dei danni causati da errori di progettazione e di calcolo;
- l'estensione di garanzia viene prestata con lo scoperto ed i limiti di indennizzo concordati indicati in polizza.

! DANNI ALLE COSE

L'assicurazione non comprende:

- i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione dei diritti altrui;
- i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando l'indennizzabilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate;

- i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
- gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- i danni causati da errori di progettazione e di calcolo, salvo i casi per cui vale la condizione particolare "Danni causati da errori di progettazione e di calcolo", qualora acquistata;
- le opere e gli impianti preesistenti, anche di proprietà di terzi, salvo i casi per cui vale la condizione particolare "Impianti e opere preesistenti", qualora acquistata;
- i costi di demolizione e di sgombero, salvo i casi per cui vale la condizione particolare "Costi di demolizione e sgombero", qualora acquistata;
- i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità, salvo i casi per cui vale la condizione particolare "Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità", qualora acquistata;
- i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione, salvo i casi per cui vale la condizione particolare "Manutenzione estesa", qualora acquistata;
- il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere, salvo i casi per cui vale la condizione particolare "Macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere", qualora acquistata;
- i costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti (comprese le spese per localizzare il danno).

Con riferimento ai "Danni causati da errori di progettazione e di calcolo":

- sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori e le conseguenti spese per l'eliminazione degli stessi;
- l'estensione di garanzia viene prestata con lo scoperto ed il limite di indennizzo concordati indicati in polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Impianti e alle opere preesistenti":

- non si considerano impianti e opere preesistenti le cose assicurabili come opere e le attrezzature, i macchinari e baraccamenti impiegati per l'esecuzione dei lavori;
- l'estensione di garanzia viene prestata con lo scoperto ed il limite di indennizzo concordati indicati in polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Costi di demolizione e sgombero":

- sono esclusi i costi di demolizioni e di sgombero dei residui rientranti nella categoria tossici, nocivi e radioattivi;
- l'estensione di garanzia viene prestata con il limite di indennizzo concordato indicato in polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità", l'estensione di garanzia viene prestata con il limite di indennizzo concordato indicato in polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Scioperi, sommosse, tumulti popolari", l'assicurazione viene prestata con lo scoperto ed il limite di indennizzo concordati indicati in polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Atti di terrorismo o sabotaggio organizzato":

- sono esclusi i danni causati da agenti/sostanze chimiche e biologiche, agenti nucleari/radioattivi, nonché virus informatici di qualsiasi tipo;
- l'estensione di garanzia viene prestata con lo scoperto ed il limite di indennizzo concordati indicati in polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Furto":

- limitatamente ai materiali facilmente asportabili (identificati da bolle di consegna), la garanzia furto è operante a condizione che vengano custoditi all'interno di baraccamenti o locali già esistenti, protetti con idonei mezzi di chiusura e che il furto si perpetrato con lo scasso dei predetti mezzi di chiusura;
- l'estensione di garanzia viene prestata con gli scoperti ed i limiti di indennizzo concordati indicati in polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere", la Compagnia non indennizza:

- i guasti meccanici o elettrici;
- i danni derivati dalle operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei luoghi indicati in polizza ai fini della costruzione delle opere, nonché i danni verificatisi comunque al di fuori di tali luoghi;

- i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente o al blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;
- i danni a natanti, aeromobili nonché ai macchinari o attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;
- i danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore;
- i danni a macchinari o attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;
- i danni conseguenti ad abbandono delle cose assicurate;
- le spese per il recupero e/o la rimessa in funzione dei macchinari e attrezzature di cantiere, ancorché conseguenti ad un evento coperto;
- i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
- i costi per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli enti colpiti da sinistro o quelli per eventuali riparazioni provvisorie.

L'estensione di garanzia viene prestata con gli scoperti concordati indicati in polizza.

! RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

L'assicurazione non comprende:

- i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;
- i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione;
- i danni causati da natanti o aeromobili;
- la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- i danni derivanti da polvere;
- le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- i danni da furto;
- i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti;
- i danni a cose dovuti a vibrazione, salvo i casi per cui vale la condizione particolare "Vibrazione", qualora acquistata;
- i danni ad aeromobili;
- pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile incrociata, salvo i casi per cui vale la condizione particolare "Pluralità di assicurati – Responsabilità civile incrociata", qualora acquistata;
- i danni a cose dovuti a rimozione, a franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere, salvo i casi per cui vale la condizione particolare "Rimozione, franamento e cedimento di terreno", qualora acquistata;
- i danni a cavi o condutture sotterranee, salvo i casi per cui vale la condizione particolare "Cavi o condutture sotterranee", qualora acquistata.

Con riferimento alla condizione particolare "Rimozione, franamento o cedimento del terreno":

- per i fabbricati di terzi, l'obbligo della Compagnia vale per i soli casi di crollo totale o parziale e a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro;
- l'estensione di garanzia viene prestata con lo scoperto ed il limite di risarcimento concordati indicati in polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Vibrazione", l'estensione di garanzia viene prestata con lo scoperto ed il limite di risarcimento concordati indicati in polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Cavi o condutture sotterranee":

- la garanzia è operante a condizione che, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive;
- l'estensione di garanzia viene prestata con lo scoperto ed il limite di risarcimento concordati indicati in polizza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, l'Assicurato deve: <ul style="list-style-type: none">- darne immediato avviso alla Compagnia; il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;- in caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, informare immediatamente anche l'Autorità di polizia;- inviare alla Compagnia al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;- fornire alla Compagnia ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le parti, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.</p> <p>Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.</p> <p>Frazionamento: Non è prevista la possibilità di frazionare il premio.</p>
Rimborso	<ul style="list-style-type: none">• Se la Compagnia esercita il diritto di recesso a seguito di sinistro, la Compagnia rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.• Se la Compagnia esercita il diritto di recesso relativamente alla condizione particolare "Scioperi, sommosse, tumulti popolari", la Compagnia rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.• Se la Compagnia esercita il diritto di recesso relativamente alla condizione particolare "Atti di terrorismo o sabotaggio organizzato", la Compagnia rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Oltre a quanto già rappresentato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none">• qualora intervenga presa in consegna o uso delle opere secondo destinazione soltanto di parte di esse, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. La validità della polizza si estingue al più tardi alla data indicata nella scheda di polizza per la costruzione delle opere;• qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Compagnia, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire. <p>Non è previsto il tacito rinnovo e, quindi, la garanzia cesserà automaticamente alle ore 24 della data di scadenza pattuita.</p>
Sospensione	Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede alcun diritto di ripensamento dopo la stipula.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da imprese edili o committenze private per la costruzione e ristrutturazione di opere private quali fabbricati civili, industriali e commerciali, che necessita di una copertura dei rischi che potrebbero causare danni all'opera o a terzi, durante il corso della sua realizzazione.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 17,82%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it. Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura.- Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia**

**Assicurazione all risks per il cantiere
con committenza privata**

Helvetia C.A.R. Appalti Privati

Condizioni di Assicurazione

**Mod. H693
Ed. 07/2021**

Per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento:

INDICE

GLOSSARIO	1
SEZIONE I – DANNI ALLE COSE	3
SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	5
NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI	6
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE	9

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Compagnia.
Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Anno (annuo, annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile).

Appaltatore: l'esecutore dei lavori oggetto dell'*assicurazione*.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di *assicurazione*.

Cantiere: l'unità produttiva organizzata da uno o più *appaltatori* appositamente per l'esecuzione di un'*opera* presso un sito consegnato da un *committente*.

Certificato di Collaudo: il documento attestante l'avvenuto Collaudo finale ovvero il certificato attestante tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'utilizzo e l'agibilità dell'immobile secondo la sua destinazione d'uso, da effettuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge.

Certificato di collaudo statico: il documento attestante l'avvenuto collaudo ai sensi della Legge 1086/1971 e s.m.i.

Committente: la o le persone fisiche e giuridiche che commissionano l'esecuzione delle *opere assicurate*.

Compagnia: l'impresa assicuratrice, ovvero Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Contraente: il soggetto che stipula l'*assicurazione* nell'interesse proprio e/o di altre persone.

Contratto: il contratto d'appalto stipulato tra il *Committente* e l'*Appaltatore*.

Danno liquidabile: l'importo ottenuto dai risultati delle stime peritali prima dell'applicazione della regola proporzionale ove applicabile.

Forza maggiore: gli eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile.

Franchigia: l'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla *somma assicurata*, che viene dedotto dal *danno liquidabile* e che l'*Assicurato* tiene a suo carico.

Indennizzo: l'importo ottenuto detraendo dal *danno liquidabile* la *franchigia* e/o lo *scoperto* quando previsti, entro la *somma assicurata/massimale* assicurato o il limite di indennizzo/risarcimento convenuto.

Intermediario Assicurativo: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Luogo di esecuzione delle Opere: il *cantiere/area* circoscritta da apposita recinzione e/o interdetta al libero ingresso, indicata in *polizza*, nel quale l'esecutore dei lavori realizza le *opere assicurate*.

Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la *Compagnia* in relazione alle garanzie di responsabilità civile prestate. Quando è specificato in *polizza* che il massimale è prestato per un *periodo di assicurazione*, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la *Compagnia* è tenuta per tutti i *sinistri* verificatisi durante lo stesso *periodo di assicurazione*.

Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte in *polizza*.

Opere e/o Impianti Preesistenti: *opere*, impianti e cose che per volume, peso e/o destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel *luogo di esecuzione delle opere* e comunque manufatti, impianti e cose sui quali e nei quali si eseguono i lavori assicurati.

Periodo di assicurazione: il periodo di validità dell'*assicurazione*.

Periodo di costruzione: dalle ore 24:00 del giorno stabilito dal *Contratto* d'appalto, e comunque non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul *cantiere* alle ore 24:00 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- rilascio del *Certificato di collaudo*;

- consegna anche provvisoria delle *opere* al *Committente* o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- uso anche parziale o temporaneo delle *opere* secondo destinazione.

Periodo di manutenzione: il periodo di copertura alle condizioni riportate all'Estensione di Garanzia "Manutenzione Estesa" (Sezione Danni alle cose).

Polizza: il documento che prova l'*assicurazione*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *compagnia* per l'*assicurazione*.

Risarcimento: la somma dovuta dalla *compagnia* per danni causati a terzi dall'*Assicurato*.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *sinistro* e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scheda di polizza: la scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi le *Somme assicurate*, i *Massimali*, i *Premi*, ed eventualmente gli *Scoperti*, le *Franchigie*, i limiti di *Indennizzo* e di *Risarcimento*.

Scoperto: la percentuale del *danno liquidabile* che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso della *compagnia* in relazione alle garanzie prestate in *polizza*.

Territorio italiano: il territorio della Repubblica Italiana.

SEZIONE I – DANNI ALLE COSE

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* si obbliga ad indennizzare l'*Assicurato* per i danni materiali e diretti, che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in *polizza* per l'esecuzione delle *opere* durante il periodo coperto dall'*assicurazione*, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

L'obbligo della *Compagnia* consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle *franchigie* convenute, dei costi necessari, stimati al momento del *sinistro*, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

La *somma assicurata* per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di *indennizzo* dovuto dalla *Compagnia* per tutti i *sinistri* che possono verificarsi durante la validità della *polizza*.

Art. 2 Delimitazione di sinistro

Agli effetti della limitazione delle *somme assicurate* e dell'applicazione delle *franchigie* e/o *scoperti* stabiliti per ogni *sinistro*, si intende per *sinistro* il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per *sinistro* s'intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di *polizza*.

Art. 3 Esclusioni

La *Compagnia* non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal *contratto di appalto* e da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione dei diritti altrui;
- b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando l'indennizzabilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate;
- c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
- f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- g) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'*Assicurato*.

La *Compagnia* non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in *polizza* delle relative Condizioni Particolari:

- l) i danni causati da errori di progettazione e di calcolo;
- m) le *opere* e gli impianti preesistenti, anche di proprietà di terzi;
- n) i costi di demolizione e di sgombero;
- o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
- p) i danni verificatisi durante il *periodo di manutenzione*;
- q) il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di *cantiere*.

Art. 4 Somma assicurata – Variazioni di rischio – Assicurazione parziale

La *somma assicurata* alla partita 1) di *polizza* deve corrispondere all'inizio dei lavori:

- a) in caso di esistenza di *contratto* di appalto, al prezzo contrattuale delle *opere* più il prezzo dei materiali e impianti forniti dalla *Committente* e deve essere aggiornata durante il corso dell'*opera* in modo che il valore alla fine dei lavori corrisponda a tutti i costi di:
 - lavori a corpo
 - lavori a misura
 - prestazioni a consuntivo
 - lavori in economia
 - ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'*assicurazione*.

Il *Contraente* è obbligato pertanto ad aggiornare la *somma assicurata* inserendo:

- gli importi pagati all'*Appaltatore* per revisione dei prezzi contrattuali;
 - gli importi per eventuali perizie suppletive e compensi per variazioni del progetto originario.
- b) in caso di assenza del *contratto di appalto*, all'importo pari al prezzo stimato che l'*opera* avrà al termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni dei costi di materiali, manodopera, oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'*opera*, il *Contraente* è obbligato ad aggiornare di conseguenza la *somma assicurata* che dovrà quindi comprendere tutti i costi di:
 - lavori a corpo;
 - lavori a misura;
 - prestazioni a consuntivo;
 - lavori in economia;
 - ogni e qualsiasi altro importo concernente l'*opera* oggetto dell'*assicurazione*.

Se durante il corso dell'*opera* si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il *Contraente* è tenuto a comunicarle anticipatamente alla *Compagnia* che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, la Compagnia indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 5 Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativo regolamento di premio

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata di cui all'Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione devono essere comunicati alla Compagnia entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori; trascorsi tre mesi e fino al momento della comunicazione delle somme assicurate aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo comunque il diritto della Compagnia al relativo premio.

Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura.

La Compagnia emetterà le relative appendici di regolazione del premio che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Compagnia, pena la riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del premio alla Compagnia; del quale premio la Compagnia ha in ogni caso diritto.

Art. 6 Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile

I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Compagnia sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti (comprese le spese per localizzare il danno) non sono comunque indennizzabili.

SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (OPERANTE SOLO SE INDICATI IN POLIZZA I MASSIMALI ASSICURATI)

Art. 7 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e – ferma la detrazione della franchigia stabilita in polizza – per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle *opere*, assicurate alla partita 1 di *polizza*, che abbia avuto origine nel *luogo di esecuzione* indicato in *polizza* e verificatosi nel corso della durata dell'*assicurazione*, nei limiti sempre dei *massimali* convenuti per la Sezione II.

Art. 8 Delimitazione di sinistro

Agli effetti della limitazione dei *massimali* e dell'applicazione delle *franchigie e/o scoperti* stabiliti per ogni *sinistro*, si intende per *sinistro* il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Art. 9 Esclusioni

Non sono considerati Terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori o loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'*assicurazione* non comprende:

- d) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose od animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;
- e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.69, n. 990;
- f) i danni causati da natanti o aeromobili;
- g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose og-getto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- h) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- i) i danni derivanti da polvere;
- l) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- m) i danni da furto;
- n) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti;
- o) i danni a cose dovuti a vibrazione;
- p) i danni ad aeromobili.

Solo mediante espresso richiamo in *polizza* delle relative Condizioni Particolari sono assicurabili:

- q) pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile incrociata;
- r) i danni a cose dovuti a rimozione, a franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere;
- s) i danni a cavi o condutture sotterranee.

Art. 10 Gestione delle controversie – Spese legali

La *Compagnia* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Compagnia ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla *Compagnia* fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Compagnia non riconosce spese da essa non autorizzate. La Compagnia non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI

Art. 11 Esclusioni

La *Compagnia* non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato di assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di *cantiere*, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche,

salvo che l'Assicurato provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

L'assicurazione non comprende inoltre:

- c) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - della costruzione;
- e) i danni da amianto;
- f) i danni da campi elettromagnetici.

Art. 12 Delimitazione temporale dell'assicurazione

La *Compagnia* non è obbligata per i danni che:

- a) si verifichino in epoca non compresa nei periodi di costruzione o di manutenzione coperti dall'assicurazione;
- b) derivino da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, pur essendosi verificati durante i suddetti periodi.

Art. 13 Periodo di copertura

L'assicurazione decorre dalla data fissata in *polizza* e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del *premio* e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul *cantiere*. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di *polizza*; in caso di esistenza del *contratto d'appalto* l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel *contratto d'appalto* stesso per l'esecuzione delle *opere*, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda di *polizza*. In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al *Committente* o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) uso anche parziale o temporaneo secondo destinazione.

Qualora intervenga presa in consegna od uso delle *opere* secondo destinazione soltanto di parte di esse, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. La validità della presente *polizza* si estingue al più tardi alla data indicata nella scheda di *polizza* per la costruzione delle *opere*.

Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il *Contraente* può chiedere alla *Compagnia*, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il *premio* dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla *Compagnia* indipendentemente dal fatto che il *Committente* prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

Art. 14 Cessazione, interruzione, sospensione della costruzione

In caso di cessazione, interruzione, sospensione della costruzione l'Assicurato è obbligato a darne immediata comunicazione alla *Compagnia*.

La *Compagnia* si riserva di concordare con l'Assicurato la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Art. 15 Ispezione delle cose assicurate

I rappresentanti della *Compagnia* hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

Art. 16 Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio

La *Compagnia* presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il *premio* in base alle dichiarazioni rese dal *Contraente*, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

Art. 17 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un *sinistro*, deve:

- a) darne immediato avviso alla *Compagnia*; il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) fornire alla *Compagnia* ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

La ricostruzione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Compagnia* soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, l'*Assicurato*, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie.
In caso di furto o di rapina o di *sinistro* presumibilmente doloso, l'*Assicurato* è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di polizia.

Art. 18 Arbitrato in caso di controversia

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente *contratto* si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.

I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la *Compagnia*.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio.

Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. Qualora gli arbitri non rispettino detti termini, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro: quella del terzo fa carico per metà al *Contraente*, che conferisce alla *Compagnia* la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'*Assicurato*.

Art. 19 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'*indennizzo* è eseguito dalla *Compagnia* presso la propria Direzione o la sede dell'*Intermediario* alla quale è assegnata la *polizza* entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla *Compagnia* delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* e siano stati consegnati alla *Compagnia* tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

Art. 20 Facoltà di recesso

Dopo ogni *sinistro* regolarmente denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° (sessantesimo) giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, la *Compagnia* ha diritto di recedere dall'*assicurazione*.

La relativa comunicazione deve essere data all'altra Parte mediante lettera raccomandata e ha efficacia dopo 30 (trenta) giorni dalla data di invio della stessa.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dalla *Compagnia* al *Contraente* qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei 'consumatori', ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n° 206. In quest'ultima fattispecie il recesso può aver effetto – a richiesta del *Contraente* medesimo – dal giorno stesso della spedizione della lettera raccomandata.

In tutti i casi la *Compagnia*, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di *premio*, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della *polizza* ed il termine del *periodo di assicurazione* rispetto al quale è stato corrisposto il *premio* stesso.

Art. 21 Onere della prova

Nel caso in cui la *Compagnia* rifiuti l'*indennizzo* in base alle esclusioni contrattualmente previste, l'onere della prova che il danno rientra in garanzia è a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato* il quale intenda far valere un diritto all'*indennizzo*.

Art. 22 Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del *sinistro* esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente *assicurazione* ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 23 Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza - Onere per imposte e tasse

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, ma con l'intervento del *Contraente* all'atto del pagamento.

Sono a carico del *Contraente* gli oneri per imposta e tasse, presenti e futuri, comunque connessi alla stipulazione e all'esecuzione della *polizza*.

Art. 24 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'*Assicurato* è tenuto, salvo quanto è previsto dall'art.2.17, comma a), debbono farsi, per esser valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della *Compagnia*.

Art. 25 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede l'*Intermediario* cui è assegnata la *polizza*.

Art. 26 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 27 Misure restrittive (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Compagnia non è tenuta a prestare l'assicurazione nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la Compagnia stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

1. DANNI CAUSATI DA ERRORI DI PROGETTAZIONE E DI CALCOLO

Sono indennizzabili i danni causati da errori di progettazione e di calcolo. Restano esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori e le conseguenti spese per l'eliminazione degli stessi.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di Euro [XXXX,XX].

Relativamente a tale garanzia, la Compagnia risponde fino alla concorrenza di Euro [XXXX,XX] per sinistro e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

2. IMPIANTI E OPERE PREESISTENTI

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti agli impianti ed opere preesistenti, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate alla partita 1 di polizza.

Non si considerano impianti e opere preesistenti le cose assicurabili alla partita 1 e le attrezzature, i macchinari e baraccamenti impiegati per l'esecuzione dei lavori.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di Euro [XXXX,XX].

Il limite massimo di indennizzo è pari ad Euro [XXXX,XX] per sinistro e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

3. COSTI DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Sono indennizzabili i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al D.P.R. n° 915/82, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modifiche e integrazioni - e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3.

Il limite massimo di indennizzo è pari ad Euro [XXXX,XX] per sinistro e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

4. MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E TRASPORTO A GRANDE VELOCITÀ

La Compagnia rimborsa i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I, con il limite massimo del 20% del danno liquidabile per detto sinistro senza i maggiori costi con il massimo di Euro [XXXX,XX].

Per danno liquidabile si intende l'ammontare del danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza senza tenere conto delle franchigie e/o scoperti, che vanno applicati all'ammontare del danno comprensivo dei maggiori costi di cui sopra.

5. MANUTENZIONE ESTESA

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le esclusioni e delimitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di costruzione.

Il periodo di manutenzione ha la durata indicata in polizza con inizio dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai sensi dell'Art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Durante il suddetto periodo la Compagnia non risponde dei danni causati da errori di progettazione e di calcolo.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di Euro [XXXX,XX].

6. SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI

A parziale deroga dell'Art. 11, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, ferme restando le altre esclusioni dell'Art. 11, comma a) sopra menzionate.

La Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa, prestata con la presente Condizione Particolare, mediante preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di Euro [XXXX,XX].

Relativamente a tale garanzia, la Compagnia risponde fino alla concorrenza di Euro [XXXX,XX] per sinistro e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

7. ATTI DI TERRORISMO O SABOTAGGIO ORGANIZZATO

Relativamente alla sola Sezione I, a parziale deroga dell'Art. 11, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in conseguenza di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.

Per "atto di terrorismo" si intende l'uso di violenza minacciata o applicata per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o d'intesa con un'organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l'intenzione di esercitare l'influenza su un governo e/o di intimidire l'opinione pubblica o parte di essa.

La Compagnia comunque non risponde dei danni causati da:

- agenti/sostanze chimiche e biologiche;

- agenti nucleari/radioattivi;
- virus informatici di qualsiasi tipo.

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni quattordici da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Compagnia, trascorsi 14 (quattordici) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Compagnia rimborsa al Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso di garanzia prestata anche per la Partita 4) ferme restando le altre esclusioni dell'art. 11, comma a) sopra menzionate.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 20% ed un minimo di Euro [XXXX,XX].

Relativamente a tale garanzia, la Compagnia risponde fino alla concorrenza di Euro [XXXX,XX] per sinistro e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

8. FURTO

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da furto o tentativo di furto all'interno del luogo di esecuzione delle opere.

Limitatamente ai materiali facilmente asportabili (identificati da bolle di consegna) la garanzia furto è operante a condizione che vengano custoditi all'interno di baraccamenti o locali già esistenti, protetti con idonei mezzi di chiusura e che il furto si perpetrato con lo scasso dei predetti mezzi di chiusura. Per ogni sinistro, a tali materiali, resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 20% dell'indennizzo con il minimo di Euro [XXXX,XX].

Nel caso gli stessi non siano protetti da mezzi di chiusura e/o non custoditi all'interno di baraccamenti o locali già esistenti, lo scoperto è elevato al 30%.

Per tutti gli altri materiali resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 15% dell'indennizzo con il minimo di Euro [XXXX,XX].

Relativamente a tale garanzia, la Compagnia risponde fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per sinistro e per durata di polizza.

9. PLURALITÀ DI ASSICURATI – RESPONSABILITÀ CIVILE INCROCIATA

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Compagnia non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quando disposto all'Art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all'Art. 9 comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, relativamente a ciascun Assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso in cui si verificano danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione I, partite 1 e 2, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione II.

10. RIMOZIONE, FRANAMENTO E CEDIMENTO DI TERRENO

A deroga dell'Art. 9 comma r) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa ai danni a cose di terzi causati da rimozione, franamento e cedimento di terreno di basi di appoggio e di sostegni in genere, ferma restando l'esclusione di cui al comma n) dell'Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione

Per i fabbricati di terzi l'obbligo vale comunque per i soli casi di crollo totale o parziale e a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di Euro [XXXX,XX].

Relativamente a tale garanzia, la Compagnia risponde fino alla concorrenza di Euro [XXXX,XX] per sinistro e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

11. VIBRAZIONE

A deroga dell'Art. 9 comma o) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa ai danni a cose di terzi causati da vibrazione sempre che queste siano dovute ad un evento accidentale, improvviso, imprevedibile.

Resta ferma l'esclusione di cui al comma n) dell'Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 20% ed un minimo di Euro [XXXX,XX].

Relativamente a tale garanzia, la Compagnia risponde fino alla concorrenza di Euro [XXXX,XX] per sinistro e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

12. CAVI O CONDUTTURE SOTTERRANEE

A deroga dell'Art. 2.9 comma s) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa, nei limiti dei massimali convenuti, ai danni a cavi o condutture sotterranee di terzi, ferma restando l'esclusione di cui al comma n) dell'Art. 2.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La presente estensione di garanzia è operante a condizione che, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di Euro [XXXX,XX].

Relativamente a tale garanzia, la Compagnia risponde fino alla concorrenza di Euro [XXXX,XX] per sinistro e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

13. MACCHINARIO, BARACCAMENTI O ATTREZZATURE DI CANTIERE

Premesso che, agli effetti della presente assicurazione, ed in particolare ai fini della determinazione della somma assicurata e della liquidazione dei danni, per ente si intende ogni macchinario, baraccamento o attrezzatura di cantiere descritti nell'apposito elenco debitamente compilato, si conviene quanto segue:

1. La Compagnia, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, indennizza, nei limiti e con le modalità che seguono, i danni materiali e diretti al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere verificatisi durante il periodo coperto dall'assicurazione per la costruzione delle opere e nei luoghi indicati in polizza.
2. Fermo quanto previsto agli artt. 2.3, 2.9 e 2.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia non è obbligata ad indennizzare:
 - a) i guasti meccanici o elettrici;
 - b) i danni derivati dalle operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei luoghi indicati nella polizza ai fini della costruzione delle opere, nonché i danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati in polizza;
 - c) i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente o al blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;
 - d) i danni a natanti, aeromobili nonché ai macchinari o attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;
 - e) i danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore;
 - f) i danni a macchinari o attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;
 - g) i danni conseguenti ad abbandono delle cose assicurate;
 - h) le spese per il recupero e/o la rimessa in funzione dei macchinari e attrezzature di cantiere, ancorché conseguenti ad un evento coperto; rimangono peraltro indennizzabili le spese per la riparazione dei danni, causati dall'evento stesso, all'integrità fisica dei macchinari e attrezzature.
3. La somma assicurata per ciascun ente è uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della somma assicurata.
4. La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo ente assicurato, secondo le norme seguenti:
 - a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
 1. si stima l'importo totale dei costi di riparazione al momento del sinistro, necessari per ripristinare l'ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
 2. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub a 1), difalato dell'importo stimato come sub a 2), con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti in polizza.
 - b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
 1. si stima il valore dell'ente assicurato al momento del sinistro tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
 2. si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub b1), difalato dell'importo stimato come sub b2), con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle franchigie e degli scoperti e relativi minimi convenuti in polizza.

Un ente assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'indennizzo calcolato come sub a1) meno sub a2), eguagli o superi il valore che l'ente aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).

Se la somma assicurata, separatamente, per ciascun ente colpito da sinistro, copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Compagnia indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Salvo diversa esplicita pattuizione in polizza, sono esclusi dall'indennizzo i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo.

Restano in ogni caso esclusi dall'indennizzo i costi per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli enti colpiti da sinistro o quelli per eventuali riparazioni provvisorie.
5. La presente estensione di garanzia viene prestata con l'applicazione dei seguenti importi deducibili:
 - scoperto del [XXX,XX]% ed un minimo di euro [XXXX,XX] per danni causati da furto e rapina;
 - scoperto del [XXX,XX]% ed un minimo di euro [XXXX,XX] per danni derivanti da ogni altra causa.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5520360 – 5351461
www.helvetia.it – PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031